

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 8 luglio 2013 (10.07)

(Or. en)

11755/13 ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2011/0195(COD)

PECHE 293 CODEC 1644

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima) / Consiglio
n. prop. Comm.: 12514/11 PECHE 187 CODEC 1166 - COM (2011) 425 definitivo

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca
- Accordo politico

1. Dichiarazioni di Francia, Germania, Polonia, Danimarca, Belgio, Lettonia, Portogallo e Malta sull'articolo 16bis

Francia, Germania, Polonia, Danimarca, Belgio, Lettonia, Portogallo e Malta ricordano che gli Stati membri sono i principali responsabili della definizione e della gestione dei sistemi nazionali di assegnazione di possibilità di pesca e, pertanto, ritengono che l'articolo 16 bis debba essere interpretato in tale contesto.

11755/13 ADD 1 sir/EGI/ao/T 1 TT

2. Dichiarazioni della Spagna

Articolo 2

La Spagna ritiene che occorra tener conto dell'impossibilità di raggiungere contemporaneamente il rendimento massimo sostenibile per tutte le specie di un'attività di pesca multispecifica, e che si debba cercare un livello che ottimizzi i rendimenti dell'insieme delle specie di ciascuna attività di pesca, mantenendo gli stock entro limiti biologici sicuri.

Articolo 11, paragrafo 1 e articolo 15, paragrafo 3

La Spagna fa presente che la deroga "de minimis", il cui limite superiore corrisponde al 5% del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco, dovrà applicarsi in maniera flessibile attraverso percentuali diverse nei vari piani di gestione, all'atto della loro adozione, che possono essere superiori o inferiori al 5% in ciascun caso.

Articolo 15

La Spagna richiama l'attenzione sul notevole incentivo al commercio illegale di catture di taglia inferiore alla taglia minima rappresentato dall'obbligo di sbarco di siffatte catture nel Mediterraneo e nel Golfo di Cadice, e pertanto appoggerà l'adozione di misure speciali nei piani di gestione per queste attività di pesca che, nell'ambito del quadro giuridico in vigore, evitino tale commercio illegale.

Articolo 38 bis

La Spagna riafferma che gli investimenti di imprese dell'Unione in paesi terzi costituiscono uno degli strumenti tramite cui si attuano gli obiettivi della politica esterna della pesca dell'UE e devono perciò essere oggetto di salvaguardia da parte delle istituzioni di quest'ultima.

3. Dichiarazioni della Commissione

Articolo 17

(<u>paragrafi 1 e 3</u>) La Commissione sottolinea che il conferimento alla Commissione della facoltà di adottare misure enunciate nelle raccomandazioni comuni degli Stati membri per mezzo di atti di esecuzione o delegati non può pregiudicare il potere discrezionale della Commissione di adottare tali atti.

(<u>paragrafo 7</u>) La facoltà degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto di elaborare raccomandazioni comuni non può pregiudicare il diritto di iniziativa esclusivo della Commissione di presentare proposte in materia di politica comune della pesca.

(paragrafo 8) Alla luce dell'articolo 2, paragrafo 1 del TFUE, il paragrafo 8 non può essere inteso in modo da conferire automaticamente agli Stati membri, in assenza di ulteriore legislazione dell'Unione, un'autorizzazione ad adottare atti giuridicamente vincolanti in un ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Qualora la Commissione ritenga che tali atti non siano compatibili con gli obiettivi della politica comune della pesca, gli Stati membri devono agire nel rispetto del principio di leale cooperazione in modo da eliminare qualsivoglia incompatibilità con il diritto dell'Unione.

Parte VII ed articolo 38 ter, paragrafo 3, in particolare

Le disposizioni della parte VII sulla politica esterna non possono pregiudicare la validità di decisioni del Consiglio o di direttive di negoziato impartite dal Consiglio alla Commissione o di accordi conclusi con paesi terzi o organizzazioni in conformità con l'articolo 218 del TFUE.

Articolo 56, paragrafo 2, parte seconda

La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Considerato che costituisce un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b) non può essere considerato semplicemente alla stregua di un "potere discrezionale" del legislatore, ma va interpretato in modo restrittivo e deve pertanto essere giustificato.